Denominazioni tutelate nel mondo delle carni e dei salumi

Nuove procedure nazionali di registrazione

Avv. Chiara Marinuzzi

Il mondo delle carni è da sempre fortemente interessato alle denominazioni tutelate ed in particolare alle DOP, IGP e STG.

Il nuovo pacchetto qualità (Reg. CE 1151/12) ha ricodificato la normativa ridefinendo le procedure comunitarie per il riconoscimento delle denominazioni protette.

In linea con il riassetto normativo comunitario è intervenuto il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ha disciplinato ex novo le procedure nazionali di registrazioni.

Stiamo parlando del DM 14 ottobre 2013 recante "Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.251 del 25-10-2013 ed entrato in vigore 26-10-2013.

Il decreto in esame disciplina la procedura nazionale di registrazione che precede il riconoscimento di una DOP/IGP/STG a livello comunitario.

Il decreto in questione è molto importante in quanto la possibilità di seguire l'iter di una domanda di registrazione (conoscendone la procedura) risulta fondamentale per gli operatori al fine di intervenire, far valere le proprie ragioni, esercitare i legittimi diritti di opposizione in vista della corretta delimitazione della registrazione richiesta.

La procedura nazionale è infatti il momento cardine della registrazione. La Corte di Giustizia (sentenza 6.12.2001 in causa C – 269/99 Khune e altri c. Jutro) ha chiaramente affermato che *"spetta gli Stati membri verificare se la domanda di registrazione secondo il procedimento normale sia giustificata alla luce dei requisiti fissati da tale regolamento. Questo articolo prevede infatti che uno Stato membro al quale è stata sottoposta una domanda di registrazione nell'ambito di un procedimento normale debba verificare che tale domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del regolamento n. 2081/92 siano soddisfatti, trasmetterla alla Commissione. D'atra parte, risulta dallo stesso tenore letterale dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2081/92 che, prima di continuare il procedimento di registrazione previsto all'art. 6, nn. 2 e 4, ed all'art. 7 del detto regolamento, la Commissione svolge soltanto un semplice esame formale per verificare se tali requisiti siano soddisfatti".*

In sostanza è a livello nazionale che devono essere verificate le condizioni per la registrazione ed assicurato lo svolgimento del contraddittorio tra le parti interessate (sulla base dell'apposita procedura prevista).

Capita spesso che operatori che non hanno avuto conoscenza o si sono disinteressati della procedura nazionale si ritrovino poi a "fare i conti" con disciplinari di produzione approvati dal Ministero, trasmessi alla commissione europea e oggetto di tutela provvisoria tramite decreto. In tale caso l'unica strada percorribile è quella giudiziale avanti al giudice amministrativo in cui tuttavia è costante l'eccezione delle controparti circa la mancata partecipazione alla procedura nazionale di registrazione.

Ciò premesso le procedure previste dal DM 14-10-2013 sono volte a:
- individuare i soggetti richiedenti;
- definire i contenuti delle domande di registrazione e la relativa documentazione tecnica a supporto;
- prevedere le competente e i passaggi (e le relative tempistiche) per la valutazione delle domande e i relativi diritti di opposizione;
- stabilire le modalità per la tutela nazionale provvisoria (che a volte può durare per molto tempo);
- stabilire le modalità per la modifica del disciplinare;
- prevedere la protezione ex officio nel territorio comunitario.

Il testo del documento si divide tra DOP/IGP da una parte e STG dall'altra.

A) DOP E IGP

Il decreto stabilisce quanto segue.
- I requisiti del disciplinare di produzione (art. 3)

In tale contesto particolare rilevanza assumono sia i metodi produttivi, compresi il confezionamento laddove se ne richiede la protezione, nonché il legame con il territorio.

- I soggetti legittimati e pluralità di richieste (art. 4 e 5)

Oltre alla definizione delle caratteristiche dei soggetti identificati nel gruppo formato da produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione di cui si chiede la protezione, il DM prevede la possibilità di fare richiesta anche da parte di una singola persona fisica o giuridica quando questa è il solo produttore e/o trasformatore ricadente nel territorio delimitato dal disciplinare e la zona geografica del prodotto oggetto di richiesta di registrazione possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto oggetto di domanda di registrazione sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.
Per il caso di una pluralità di richieste è prevista una procedura per arrivare ad un disciplinare unico.

- Domanda di registrazione (art. 6)

Tra gli elementi che deve presentare la domanda di registrazione vanno in particolare ricordate:
- **relazione storica**, atta a comprovare la produzione per almeno 25 anni anche se non continuativi del prodotto in questione, nonché l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome del quale si richiede la registrazione;
- **relazione socio-economica** contenente le seguenti informazioni: quantità prodotta con riferimento alle ultime tre annate di produzione disponibili; numero imprese coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali);
- **relazione tecnica** dalla quale si evince in maniera chiara il legame con il territorio. La relazione evidenzia inoltre le ragioni per cui solo all'interno dei confini indicati si ottengono e si mantengono in un preciso rapporto causale e per effetto di ben identificati fattori umani e naturali la qualità o le caratteristiche del prodotto

GAZZETTA UFFICIALE EUROPEA

Uso di sottoprodotti di origine animale come combustibile
Nella riunione dei 28 Ministri del Consiglio Agricoltura UE è stato deciso di non opporsi all'adozione di un regolamento della Commissione, di modifica del Regolamento 142/2011 (disposizioni di applicazione del Reg.1069/2009), per quanto riguarda l'uso dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come combustibile in impianti di combustione. Le disposizioni concernenti l'uso della pollina come carburante per la combustione nelle aziende agricole devono essere aggiornate per armonizzare i requisiti che concernono il controllo dei rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente.

Misure per il sostegno del mercato suino in Polonia
Regolamento di esecuzione (UE) n. 324/2014 della Commissione che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia.

Prezzi unitari massimi per determinare i valori assicurabili al mercato agevolato
Decreto 31 gennaio 2014 riportante l'elenco dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, strutture aziendali e costi di smaltimento delle carcasse animali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014.
Supplemento Ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 72

Import di prodotti di carne e interiora preparati con carne avicola domestica
Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 marzo 2014, che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne l'importazione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, preparati con carne fresca di pollame domestico, compresa la selvaggina da penna selvatica e di allevamento.
Gazzetta ufficiale europea L 95

Misure di protezione contro la peste suina africana
Decisione di esecuzione della Commissione recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.
Gazzetta ufficiale europea L95

Autorizzazioni a nuovi ingredienti alimentari
Decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione sul mercato dell'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di semi di coriandolo quale nuovo ingrediente alimentare sempre a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gazzetta ufficiale europea L 85

associato alla denominazione oggetto di domanda di registrazione. Dalla relazione tecnica risulta altresì che il prodotto per il quale si richiede la registrazione presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione.

– Procedure

Di seguito vengono sintetizzati i passaggi salienti della procedura nazionale.

A seguito della domanda di registrazione la Regione/provincia convoca una riunione ed emette un parere al Ministero, il quale lo valuta ed eventualmente formula osservazioni al richiedente.

Viene quindi fissata una RIUNIONE DI PUBBLICO ACCERTAMENTO (per accertare la rispondenza del disciplinare ai metodi leali e costanti) in cui si condivide il disciplinare. Una volta definito tale documento, lo stesso viene quindi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale al fine di consentire le OPPOSIZIONI da parte di chiunque abbia interesse legittimo sul territorio nazionale ENTRO 30 GG. In caso di mancate opposizione o nel momento dell'accordo tra le parti nel caso di opposizioni il Ministero trasmette il documento unico alla commissione e pubblica il disciplinare sul proprio sito web.

– Protezione nazionale transitoria (Art. 12)

Il nuovo Reg. CE 1151/12 riconosce agli Stati membri la possibilità di concedere una protezione nazionale transitoria nell'attesa della registrazione comunitaria.

Le novità del DM sono

- protezione transitoria solo previa approvazione del piano dei controlli;
- possibilità di usare solo la denominazione seguita dalla dicitura "in protezione nazionale transitoria";
- divieto di l'utilizzo dei simboli comunitari e/o delle diciture denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta e delle relative abbreviazioni DOP/IGP;
- esclusione della protezione transitoria nelle ipotesi di modifica di un disciplinare di produzione.

– Modifica di un disciplinare (Art. 13)

Le modifiche al disciplinare sono ammesse solo se richieste da determinate percentuali rappresentative dei soggetti legittimati.

Alla domanda di modifica si applica la procedura di valutazione sopra descritta (compresa la riunione di pubblico accertamento nel caso in cui la modifica richiesta riguardi una variazione della zona delimitata dal disciplinare).

Per le modifiche considerate minori ossia che:

a) non si riferiscono alle caratteristiche essenziali del prodotto;
b) non alterano il legame con il territorio;
c) non include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto,
d) non riguarda la zona geografica delimitata;
e) non rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime si applica la procedura di valutazione (esclusa la riunione di pubblico accertamento).

– Periodo transitorio (Art. 15)

Il DM prevede:

- 10 anni massimo di periodo transitorio massimo per le denominazioni non conformi al disciplinare:
- la richiesta di tale periodo deve essere fatta da operatori che dimostrano di aver commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo il nome oggetto di richiesta di registrazione almeno per i 5 anni che precedono la presentazione della domanda al Ministero e che dimostrino di aver fatto opposizione alla procedura di riconoscimento.

– Protezione ex officio (Art. 16)

Questa è una novità per la tutela delle denominazioni nel territorio UE.

Le denominazione di origine e le indicazione geografiche, prodotte o commercializzate sul territorio dell'Unione, sono protette ex officio da ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo o di pratica ingannevole così come previsto dall'art. 13 paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012.

Si tratta di una modifica importante in relazione alle attività "contraffattive" al di fuori del territorio nazionale fino a qualche tempo fa di fatto prive di una vera e propria tutela.

B) STG

Disciplina a sè stante per le STG per le quali è richiesto che il nome utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico, ovvero per definire il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. È «tradizionale» il nome usato sul mercato nazionale per almeno 30 anni.

Il decreto prevede:

- la predisposizione di un disciplinare di produzione;
- la delimitazione dei soggetti legittimati a richiedere la registrazione con previsione di accorpamento in un'unica domanda a fronte di richieste diverse;
- la definizione della documentazione a supporto della richiesta (in particolare relazione tecnica, relazione socio economica);
- le tappe della procedura sono le medesime delle DOP e IGP.

La lineare procedura fin qui descritta a volta è ben più complessa, articolata e vede contrapposte diverse "fazioni" che rendono l'iter per il raggiungimento del termine della fase nazionale ben più lungo (a volte decine di anni) di quello che le norme lasciano trasparire. ■

C. Marinuzzi
Studio Avvocato Gaetano Forte